

Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Bonn & Schmidt, 7, Val St. Croix, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori H. Støvlbæk e B. Wägenbaur), avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 9 marzo 2000, C(2000) 453, concernente la revoca delle autorizzazioni di mercato dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza «Amfepramone», il presidente del Tribunale ha emesso, il 28 giugno 2000, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Per quanto riguarda la richiedente, è sospesa l'esecuzione della decisione della Commissione 9 marzo 2000, C(2000) 453, concernente la revoca delle autorizzazioni di mercato dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza «Amfepramone».*
- 2) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 maggio 2000

nella causa T-75/00 R, Augusto Fichtner contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Urgenza — Insussistenza)

(2000/C 273/22)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-75/00 R, Augusto Fichtner, dipendente della Commissione delle Comunità europee, in servizio a Ispra presso il Centro comune di ricerca (CCR), residente in Besozzo (Italia), rappresentato dall'avv. V. Salvatore, del foro di Pavia, con domicilio eletto in Varese, via Speroni 14, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor G. Valsesia), avente ad oggetto la domanda di provvedimenti provvisori diretti ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione con cui è stata disposta la destituzione del richiedente, emanata dalla Commissione il 30 settembre 1999, il presidente del Tribunale ha emesso, il 18 maggio 2000, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso della Koninklijke Philips Electronics N.V. contro il Consiglio delle Comunità europee, proposto il 30 giugno 2000

(Causa T-177/00)

(2000/C 273/23)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 30 giugno 2000 la Koninklijke Philips Electronics N.V., con gli avv. Clive Stanbrook, Q.C. e Filip Ragolle dello studio Stanbrook-Hooper, Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla, ai sensi degli artt. 230 e 231 CE, la decisione del Consiglio che respinge la proposta della Commissione di un regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone;
- porre a carico del Consiglio, ai sensi degli artt. 235 e 288, secondo comma, CE, il risarcimento del danno causato alla ricorrente dall'illegittimo rigetto della proposta di regolamento della Commissione o, in alternativa, dalla mancata adozione di idonee misure di tutela prima dello scadere del termine di 15 mesi;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso trae origine dalla mancata adozione, da parte del Consiglio, della proposta della Commissione 7 aprile 2000 di un regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone [COM (2000) 195 def.]. Secondo la ricorrente il fatto che il Consiglio non abbia raggiunto la maggioranza semplice a sostegno della proposta della Commissione, combinato con lo scadere del termine di 15 mesi di cui all'art. 6, n. 9. del regolamento di base ⁽¹⁾, equivale a una decisione negativa definitiva, che essa impugna nel presente procedimento.

Gli argomenti della ricorrente a sostegno dell'annullamento si articolano sostanzialmente in due capi. Da un lato, la ricorrente sostiene che, scaduto il termine di 15 mesi, il Consiglio in sostanza non era legittimato a respingere la proposta della Commissione, non essendosi previamente occupato dell'accertamento dei fatti e degli aspetti procedurali del caso in oggetto. Conformemente al regolamento di base, il Consiglio stesso ha limitato la possibilità di modificare alcuni aspetti della proposta, rimanendo al contempo entro i confini dell'accertamento

dei fatti operato dalla Commissione. Dall'altro lato, anche assumendo che il Consiglio fosse legittimato a respingere la proposta, tale rigetto sarebbe stato illecito nel caso di specie, costituendo:

- una volontaria inosservanza o un manifesto errore di valutazione dell'accertamento dei fatti operato dalla Commissione;
- una negazione dei diritti processuali e del legittimo affidamento della ricorrente;
- un difetto di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE.

Infine, la ricorrente sostiene che il Consiglio è responsabile ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE in quanto l'omessa adozione di misure di tutela costituisce un comportamento illegittimo che ha danneggiato e continua a danneggiare la ricorrente stessa.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio 27 aprile 1998, n. 905 (GU L 128 pag. 18).

Ricorso del signor Carmelo Morello contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 luglio 2000

(Causa T-181/00)

(2000/C 273/24)

(Lingua processuale: il francese)

Il 6 luglio 2000, il signor Carmelo Morello, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Jacques Sambon e Pierre Paul Van Gehuchten, del foro di Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione con cui è stata respinta la candidatura del ricorrente al posto COM/090/99 IV/C/1 di capo di unità incaricato di dirigere e coordinare i lavori dell'unità «Telecomunicazioni e Poste» in seno alla Direzione «Informazione, comunicazione, multimedia», ivi compreso qualsiasi atto eventualmente irregolare prodromico alla decisione medesima;

- annullare la decisione della Commissione con cui un altro candidato è stato nominato al detto posto;
- all'occorrenza, annullare la decisione implicita di rigetto dell'APN del ricorso precontenzioso proposto dal ricorrente;
- riconoscere al ricorrente la somma di EUR 120 000, salvo maggiore o minore determinazione in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno morale subito dal ricorrente medesimo a seguito delle informazioni irregolari o incomplete raccolte dalla convenuta con riguardo al fascicolo individuale del ricorrente ed allo stato di incertezza e di inquietudine in cui si è trovato con riguardo al proprio futuro professionale;
- riconoscere al ricorrente la somma di EUR 25 000, salvo maggiore o minore determinazione in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno materiale subito dal ricorrente medesimo a seguito della sua esclusione dalla copertura di tale posto e, conseguentemente, dal venir meno di opportunità di promozione;
- condannare la Commissione a tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi ed i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nelle cause T-135/00, T-136/00 e T-164/00.

Ricorso della SA Strabag Benelux NV contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 13 luglio 2000

(Causa T-183/00)

(2000/C 273/25)

(Lingua processuale: il francese)

Il 13 luglio 2000, la società SA Strabag Benelux NV, con sede a Stabroek (Belgio), rappresentata dall'avv. André Delvaux, del foro di Bruxelles, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.